

aut. 3696/17



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ROMA
IV SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Giacomini,
all'udienza del 13 aprile 2017, discussa la causa, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1523 del registro
generale affari contenziosi per l'anno 2015

TRA

, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.

RICORRENTE

CONTRO

, in persona
del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Maddalena Boffoli

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame il sig. _____ impugna l'atto del datore di
lavoro prot. n. 0092924 del 17 luglio 2014, qualificandolo come
trasferimento e ritenendolo illegittimo poiché contrario alle previsioni di
cui alla L. 104/92, assistendo egli la madre portatrice di *handicap* grave.

La norma di riferimento è l'art 33 comma 5 della L. 104/92, secondo
cui il lavoratore che assiste un familiare portatore di *handicap* in condizioni
di gravità *non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.*

Ora, ad una attenta lettura degli atti di causa ed *in primis*, dell'atto impugnato, ci si avvede agevolmente che esso non è affatto un atto un atto di trasferimento, bensì un semplice richiamo presso il luogo di lavoro precedentemente e stabilmente occupato.

Ciò si evince in primo luogo, dal testo della comunicazione oggetto di causa, che prevede che il sig. [redacted] 'verrà riassegnato alla direzione Metro-Lido, ... Cinecittà e tornerà a svolgere le attività proprie della figura professionale di appartenenza'.

In secondo luogo, la reale ricostruzione dei fatti è stata sufficientemente ed ampiamente argomentata da

In sostanza, il ricorrente risultava già assegnato presso la Metropolitana Linea A sin dal 2007, come si desume del resto dalle dichiarazioni del medesimo ricorrente in sede di libero interrogatorio all'udienza dell'11 giugno 2015.

Successivamente, a decorrere dal 2011, in via temporanea, è stata variata la sua struttura organizzativa ed ha prestato servizio in via provvisoria presso la ferrovia Roma-Lido (cfr. doc. 3 di parte resistente).

Anche tale circostanza è desumibile dalle dichiarazioni rilasciate in sede di libero interrogatorio: *Sono divenuto macchinista nel 2007 e sono stato messo sulla metro A, Anagnina-Battistini. Nel 2011, ero già abilitato come capo treno, nonché feci un corso per l'abilitazione da macchinista sulla Roma Lido e la ottenni, Poiché l'azienda aveva una carenza di personale come capo treno sulla Roma Lido, diramò una comunicazione ed io diedi la mia disponibilità a fare da capo treno sulla Roma Lido. Da luglio del 2011 ho quindi svolto le mansioni di capo treno sulla Roma Lido in via continuativa sino a settembre del 2013. Nel frattempo a dicembre del 2012, per un aggravamento della salute di mia madre, ho ottenuto i benefici della L. 104/92 per fornire assistenza a mia madre. Io abito ad Ostia Lido. A gennaio del 2014 sono stato nuovamente trasferito sulla Roma Lido per sei mesi sino a luglio del 2014.*

Dalla lettura di tali dichiarazioni, emerge senza ombra di dubbio che il sig. [redacted] era ben consapevole di aver avuto la possibilità di prestare la propria attività lavorativa sulla Roma-Lido soltanto in ragione

di esigenze transitorie e temporanee del datore di lavoro. Tanto è vero che riferisce di una comunicazione che era stata diramata e per la quale aveva dato la propria disponibilità, nonché poi di essere stato *nuovamente* trasferito sulla Roma Lido per 6 mesi a partire dal gennaio del 2014.

Ora, ritiene il Tribunale che la circostanza che il datore di lavoro abbia consentito al ricorrente, per ragioni organizzative ed imprenditoriali, di prestare la propria attività lavorativa presso una sede diversa da quella alla quale è stato assegnato non gli attribuisca affatto il diritto, per il solo fatto di aver ottenuto nelle more i benefici della L. 104/92, di mantenere quella sede come se fosse quella sua propria di appartenenza.

Solo in quest'ultimo caso -ossia se la sede dalla quale fosse stato trasferito fosse stata effettivamente quella di appartenenza e non una sede temporanea- infatti, avrebbe potuto giovare della previsione di cui all'art. 33 comma 5 della L. 104/92.

La sua sede di lavoro è pacificamente la Metropolitana Linea A e soltanto da lì non può essere trasferito senza il suo consenso. La Ferrovia Roma-Lido è stata soltanto una sede temporanea e provvisoria, rispetto alla quale quindi egli non vanta alcun diritto, né può parlarsi di trasferimento.

Altra questione è quella di consentire al lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ai sensi della L. 104/92. Tale eventualità, tuttavia, è consentita al lavoratore ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della L. 104/92, soltanto *ove possibile*.

La lettera della norma è chiara nel prevedere che la tutela della disabilità, sotto il profilo della scelta della sede, sussista soltanto sino a quando questa sia *possibile* per l'imprenditore nel senso che, pur essendo richiesto uno sforzo per soddisfare le esigenze del lavoratore che assiste il disabile, tuttavia, ove vi sia una oggettiva impossibilità di collocamento del lavoratore della sede desiderata, egli non vanta alcun diritto di scelta.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte datoriale abbia compiutamente dimostrato che non sia oggettivamente possibile adibire il

ricorrente alla sede richiesta, individuata nella Ferrovia Roma Lido, per due ordini di ragioni.

La prima è allo stato non vi sono posizioni libere di nessun genere su quella linea. La seconda è che per i trasferimenti in quella sede era stata stilata una graduatoria, che l'aveva l'obbligo di seguire e che vedeva il ricorrente in posizione non utile al trasferimento.

In altri termini, la parte datoriale ha dimostrato che nessun trasferimento vi è stato e che allo stato non è possibile trasferire il lavoratore sulla Roma Lido.

In ultimo, in punto di prova, va dato conto del fatto che non risulta neanche adeguatamente provato il disagio che il lavoratore subirebbe per recarsi dalla sede di Cinecittà a quella di residenza, a Ostia, che appare distante di soli 10 km in più rispetto a quella posta sulla Roma Lido.

Il ricorso va quindi respinto.

Tuttavia, la particolare condizione di debolezza rivestita dal ricorrente in ragione del proprio dovere di assistenza a persona portatrice di *handicap* grave, da un lato, e la natura meramente interpretativa della questione, dall'altro, inducono il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.




Il Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini



Deposito in Cancelleria
Roma, il 13/04/2017
IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Rosa Astorino


